



Riscossione dei contributi per il finanziamento speciale lotta contro le epizoozie e per il fondo di autoaiuto per la promozione del commercio dei bovini per il 2025

Conformemente alla legge sulla veterinaria (CSC 914.000) si riscuotono annualmente contributi per il finanziamento speciale lotta contro le epizoozie.

1. Contributi ordinari

I contributi per animali della specie ovina, caprina, bovina ed equina vengono calcolati il 1. gennaio sulla base del numero medio di animali registrati nella banca dati sul traffico di animali (BDTA) dell'anno precedente. I contributi sono dovuti anche se l'azienda è stata sciolta o venduta dopo il 1.1.2025.

I contributi per animali della specie suina, dei camelidi del nuovo mondo e delle api vengono calcolati in base al numero di animali indicato nel rilevamento dei dati delle strutture dell'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione per il 1. gennaio 2025. Per quanto riguarda le api vengono considerate le colonie invernate in autunno.

L'Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute degli animali fatturerà i contributi ai Comuni nell'autunno 2025 (conformemente all'art. 37 della legge sulla veterinaria; CSC 914.000).

Ai sensi del decreto governativo n. 857 del 7 novembre 2023, i contributi dei proprietari di animali per il finanziamento speciale lotta contro le epizoozie ammontano a:

- CHF 6.00 per ciascun capo della specie bovina
- CHF 3.00 per ciascun capo della specie ovina
- CHF 2.00 per ciascun capo della specie caprina
- CHF 1.50 per ciascun capo della specie equina, suina e di camelidi del nuovo mondo
- CHF 5.00 per ciascuna colonia di api

2. Programma di lotta contro la zoppina

Conformemente alle disposizioni di cui all'art. 4 lett. d e all'art. 229 segg. dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE; RS 916.401), la zoppina (malattia degli unghiali degli ovini) è un'epizoozia che deve essere combattuta con un programma nazionale della durata di cinque anni.

Secondo l'art. 229b OFE, i detentori di ovini sono soggetti a una tassa annua supplementare per coprire una parte delle analisi di laboratorio. Essa ammonta a 30 franchi per campione aggregato di un massimo di dieci animali, tuttavia a un massimo di 90 franchi per effettivo di ovini. Essa viene fatturata all'inizio di ogni periodo di analisi ed è calcolata in base all'effettivo di ovini medio dell'anno precedente, conformemente ai dati della BDTA.

3. Bestiame d'alpeggio proveniente da altri Cantoni

Ai sensi del decreto governativo n. 857 del 7 novembre 2023, i contributi per il bestiame d'alpeggio proveniente da altri Cantoni ammontano a

- CHF 7.50 per ciascun capo della specie bovina
- CHF 1.50 per ciascun capo della specie equina, suina, caprina, ovina e di camelidi del nuovo mondo

I contributi vengono fatturati ai Comuni sul cui territorio viene estivato bestiame proveniente da altri Cantoni. Il numero dei capi di bestiame d'estivazione provenienti da altri Cantoni soggetti a contributi viene determinato dall'USDA sulla base dei dati della BDTA. Quale data di riferimento fa stato il 25 luglio. Inoltre, si rimanda all'ordinanza sull'estivazione (CSC 914.200) e alla decisione generale per l'estivazione 2025 nel Cantone dei Grigioni.

4. Fondo di autoaiuto bovini

I contributi per il fondo di autoaiuto per la promozione del commercio dei bovini ammontano per il 2025 a CHF 2.75 per ciascun capo della specie bovina. Su incarico dell'Unione dei contadini grigionesi e insieme ai contributi per il finanziamento speciale lotta contro le epizoozie, questi contributi vengono riscossi dai Comuni.